Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 17 dicembre 2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30 novembre 2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo complessivo di € 555,71, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis,* a titolo di spese fisse e commissioni accessorie non maturate, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo;
- gli "*ulteriori importi versati in eccedenza, da quantificarsi anche in corso di procedimento*";
- il riconoscimento degli interessi legali dalla data dell'estinzione fino al soddisfo.

Costituitasi, la banca resistente si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver provveduto in sede di conteggio estintivo a stornare, oltre agli interessi nominali, l'importo complessivo di € 577,82, di cui € 83,27 per "spese fisse contrattuali" ed € 494,55 per "commissioni accessorie", secondo un criterio che tiene conto della c.d. curva degli interessi (cita Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019);

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che le “commissioni accessorie” rappresentano un compenso interamente ed immediatamente maturato all’atto del perfezionamento del contratto e, pertanto, non suscettibile di rimborso;
- che anche le “spese fisse” sono riferibili alla fase istruttoria del contratto e propedeutiche al perfezionamento dello stesso.

Pertanto, chiede il rigetto di tutte le domande presentate, in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, va rilevato che il ricorrente ha già presentato ricorso (n. 1460514/21) a questo Collegio, per il tramite del medesimo procuratore, con riferimento al contratto di finanziamento oggetto del presente procedimento. In tale ricorso, chiedeva – a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento – il rimborso della quota non maturata degli stessi costi richiesti in questa sede. Questo Collegio si è espresso con decisione n. 2353/2022, con la quale non ha accolto il ricorso in ragione della natura *up front* delle voci di costo reclamate, dando atto in ogni caso dei rimborsi eseguiti a tale titolo dall’intermediario.
Tanto premesso, il Collegio – richiamando il proprio orientamento secondo cui occorre escludere che le parti possano, ottenuta una decisione su una determinata questione, riproporre la stessa in un secondo procedimento (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 10938/2021 19857/2020; n. 4832/2018; e n. 11857/2017) – ritiene la domanda di rimborso inammissibile.
Inoltre, il Collegio rileva che il ricorrente chiede per la prima volta nel presente procedimento il riconoscimento degli interessi legali dalla data di estinzione fino al soddisfo e la restituzione degli “*ulteriori importi versati in eccedenza, da quantificarsi anche in corso di procedimento*”. Riguardo a tale ultima richiesta, non produce evidenze a supporto.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte non accoglie nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE